

(N. 1680)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MINIO, GRAMEGNA, FERRARI e GAVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1951

Divieto di ricupero delle anticipazioni effettuate a favore di famiglie di dispersi in guerra, dei quali sia stata accertata la morte

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, l'articolo 41 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583 stabilisce che alle famiglie del personale nazionale militare o militarizzato, prigioniero di guerra del nemico, internato o disperso, sarà corrisposta mensilmente a titolo di anticipazione fino al ritorno dalla prigionia o dall'internamento o fino all'accertamento della morte o alla dichiarazione di irreperibilità, una somma pari rispettivamente alla metà o ad un terzo a seconda che si tratti di famiglia acquisita o di famiglia originaria a carico, di quanto dovuto al prigioniero, allo internato o al disperso ai sensi dell'articolo 40.

È altrettanto noto come l'applicazione di questo articolo 41, dato lo svolgimento degli eventi bellici, così tragici per la nostra Patria, abbia avuto una enorme estensione e, a titolo di anticipazione, siano state corrisposte forti somme.

Deve tuttavia rilevarsi come l'ammontare di queste somme, in seguito alla intervenuta svalutazione della moneta, non possa più considerarsi nel suo insieme così ingente come era al momento in cui esse furono corrisposte.

Queste premesse di carattere generale sono necessarie ad inquadrare il problema, che si pone nei seguenti termini:

Proprio l'ingente numero di casi nei quali si sono dovute corrispondere le anticipazioni previste dall'articolo 41, in relazione al ben noto disordine amministrativo conseguente agli eventi bellici che hanno fatto del nostro paese un campo di battaglia di opposti eserciti e soprattutto all'occupazione tedesca, ha determinato inevitabili irregolarità nella corrispondenza degli anticipi.

Questi sono stati cioè spesso concessi anche dopo la morte del prigioniero, dell'internato o del disperso, o dopo la dichiarazione di irreperibilità. Tali inconvenienti si sono moltiplicati in seguito a disposizione di massima degli uffici amministrativi militari, i quali hanno stabilito ad esempio una data fissa o comune per la dichiarazione di irreperibilità di alcune categorie di dispersi per alcuni fronti, senza alcun riguardo alla data effettiva delle singole dichiarazioni che normalmente erano posteriori.

Da queste circostanze e da queste determinazioni hanno tratto origine e giustificazione

disposizioni impartite agli uffici amministrativi e legali di procedere al recupero delle anticipazioni, che alla stregua delle norme vigenti, vengono ad essere considerate come indebitamente corrisposte.

Ora, a parte ogni considerazione sulla legittimità dei recuperi, specie in relazione alla legittimità della fissazione autoritativa d'una data generale fittizia per le dichiarazioni di irreperibilità, e può dirsi immoralità, di azioni giudiziarie per recuperare somme pretesamente corrisposte in più del dovuto ai sensi dell'articolo 41 a familiari di prigionieri, internati, dispersi i quali non siano più tornati in patria e dei quali possa presumersi la morte ai sensi della legge n. 320 del 1949.

È veramente odioso che lo Stato, il quale corrisponde pensioni di guerra miserabili a vedove ed orfani di caduti in guerra, eserciti persecuzioni giudiziali a carico di queste stesse persone per recuperare somme che avevano un carattere puramente alimentare e che hanno servito forse solo a comperare il pane.

È questa una situazione che non può essere tollerata e perciò i sottoscritti propongono alla vostra approvazione una legge la quale stabilisca che nessun recupero di anticipazioni può essere effettuato quando del prigioniero, internato o disperso sia stata dichiarata la morte presunta ai sensi della citata legge n. 320 del 1949.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Non è ammesso recupero a favore dello Stato di somme corrisposte in forza dell'articolo 41 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583 a famiglie di militari prigionieri di guerra, o internati o dispersi, qualunque sia il titolo in base al quale il recupero voglia effettuarsi, quando si tratti di somme erogate a familiari di militari dei quali sia stata accertata la morte per causa di guerra o sia stata dichiarata la morte presunta ai sensi della legge 3 giugno 1949, n. 320.